



Comune di Cossano Canavese

Via Torino, n.4 - 10010 COSSANO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

Te. 0125.77.99.47 - 0125.77.97.03 - Fax 0125.78.18.00
P. I.V.A. 01755290010 - C.F. 84001030018 - C.C.P. 30824106

e-mail: cossano.canavese@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 11/2024

Cossano C.se, 02.08.2024

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODURRE, VENDERE E SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE, BICCHIERI, CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINE PER LA MANIFESTAZIONE “FESTA PATRONALE S. STEFANO” NONCHE’ DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (OLTRE IL 21°).

IL SINDACO

-Ricordato che nei giorni 4 e 5 Agosto 2024 a Cossano Canavese si terrà la manifestazione denominata “FESTA PATRONALE S. STEFANO” organizzata, come ogni anno, dalla locale Pro Loco nell’area appositamente adibita di via Ettore Perrone;

-Dato atto che:

- il Comune di Cossano C.se persegue, fra le sue finalità la tutela e la promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori, la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:
 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;
 2. Il Sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza”;

-Rilevato che:

- l’abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell’incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all’incolumità delle persone nell’area della manifestazione;
- per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

-Visti:

- l’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell’individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- l’art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell’art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;
- l’art. 16 della legge 689/1981;
- l’art. 650 del Codice Penale;
- l’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- la L.R. 38/2006 ed in particolare l’art. 7, comma 4;

-Ravvisato che nella data indicata e nell’area suddetta è prevista una certa affluenza di persone che parteciperanno alla festa e che, dato anche il momento di goliardia, si potrebbero generare comportamenti che possano trascendere sotto il profilo comportamentale di singoli o gruppi di persone;

-Ritenuto pertanto di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l’introduzione di bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o comunque di consistenza pericolosa all’interno dell’area dedicata alla manifestazione al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione della manifestazione denominata “FESTA PATRONALE S. STEFANO” nel periodo 4 -5 Agosto 2024 a Cossano Canavese (gestita dalla locale Pro Loco nell’area di via Ettore Perrone appositamente adibita per lo svolgimento del menzionato evento) dalle ore 21.00 alle 2.00 del giorno seguente quanto segue:

- E’ vietato a chiunque introdurre bottiglie o contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande;
- E’ vietato altresì vendere per asporto – sia in forma fissa sia ambulante – bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine per l’intero periodo della manifestazione e le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo previa asportazione del tappo;
- E’ vietato consumare nell’area suddetta bevande contenute in contenitori di vetro e lattine;
- E’ vietato vendere alcolici di qualsiasi tipo di contenitore al di sopra dei 21°;
- La somministrazione dovrà esser effettuata tenendo conto dello stato psicofisico della persona.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all’albo pretorio.

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. da Euro 25 ad Euro 500. La presente ordinanza viene pubblicata a mezzo avviso sul sito istituzionale del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al TAR Piemonte entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO
(Aurelia SILETTO)

firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/93